

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXVIII SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 177 del 18.12.2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica.

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	"		16 - Liviantoni Carlo	"	
2 - Baiardini Paolo	"		17 - Lorenzetti Maria Rita	"	
3 - Bocci Gianpiero	"		18 - Melasecche Germini Enrico	"	
4 - Bonaduce Giorgio	"		19 - Modena Fiammetta		"
5 - Bottini Lamberto	"		20 - Monelli Danilo	"	
6 - Brozzi Vannio	"		21 - Pacioni Costantino	"	
7 - Crescimbeni Paolo	"		22 - Renzetti Francesco	"	
8 - Di Bartolo Federico	"		23 - Ripa Di Meana Carlo	"	
9 - Donati Maurizio	"		24 - Rosi Maurizio	"	
10 - Fasolo Marco		"	25 - Rossi Luciano		"
11 - Finamonti Moreno	"		26 - Sebastiani Enrico	"	
12 - Girolamini Ada	"		27 - Spadoni Urbani Ada	"	
13 - Gobbini Edoardo	"		28 - Tippolotti Mauro	"	
14 - Laffranco Pietro		"	29 - Vinti Stefano	"	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		"	30 - Zaffini Francesco	"	

PRESIDENTE:

Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI:


Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE:

Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 6

DELIBERAZIONE N. 177 DEL 18 DICEMBRE 2001

LEGGE REGIONALE - Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa del Consigliere Paolo Crescimbeni, concernente: “Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica”, pervenuto alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18.7.00 e assegnato al parere della II Commissione Consiliare permanente in data 19.7.00 (ATTO N. 99);

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 986 dell'1.8.2001, concernente: “Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica”, pervenuto alla Presidenza del Consiglio regionale l'11.09.2001 e assegnato al parere della II Commissione Consiliare permanente in data 11.9.2001 (ATTO N. 828);

CONSIDERATO che la II Commissione ha ritenuto opportuno indire le seguenti audizioni: con i Presidenti dei Consorzi di Bonifica in data 18.10.2001, con il Comitato per l'Abolizione della Tassa Tevere/Nera in data 18.10.2001 e con le Associazioni Agricole in data 15.11.2001;

ATTESO che la Commissione ha abbinato l'esame dei due disegni di legge, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento interno, formulando un nuovo testo;


VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata dal Presidente Edoardo Gobbini (ATTO N. 99-828/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 36;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 1997 n. 43;



VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo e sugli emendamenti proposti, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 23 voti favorevoli, 1 contrario e 1 di astensione espressi nei modi di legge dai 25 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Modificazione della legge regionale 25.1.1990, n. 4 – Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica" composta da n. 2 articoli nel testo che segue:

Art. 1


(Modificazione dell'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4)

1. L'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Contribuenza)

1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio, quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio.

Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale beneficio.



2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con il piano annuale di riparto, adottato dal consorzio sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili, ed è esigibile a norma dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 da parte dei consorzi di bonifica.

3. Per i fini di cui al comma 2, entro il termine perentorio di dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consorzio di bonifica adotta un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la qualificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

Il piano e il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale.

4. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

5. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine le Autorità d'ambito di cui alla L.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni, sulla base di una convenzione – tipo approvata dalla Giunta regionale.



6. Le Autorità d'ambito e i Consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 5 entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.”.

Art. 2
(Norma transitoria)

1. In attesa della adozione del nuovo piano di classifica previsto dall'art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge i consorzi provvedono ad adeguare il piano di riparto della contribuenza per l'anno 2002 alle disposizioni dello stesso articolo.

L'ESTENSORE

dr. ssa Maria Rita Francesconi